



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO
CENTRALINO: 091.680.84.02 FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: www.lnd.it

e-mail: disciplinare.sicilia@postalnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2012/2013

COMUNICATO UFFICIALE N° 547/C.D.T. 43 DEL 25 GIUGNO 2013

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Si comunica che l'indirizzo di posta elettronica della Commissione Disciplinare Territoriale è il seguente:

disciplinare.sicilia@postalnd.it

1. GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Giovanni Bertuglia e dal Dott. Salvatore Palumbo, componenti, assistita dal Dott. Roberto Rotolo, componente con funzioni di Segretario, e con l'intervento dell'Avv. Giulia Saitta, Sostituto Procuratore Federale, si è riunita il giorno 25 giugno 2013 ed ha assunto le seguenti decisioni.

DEFERIMENTI

Procedimento n. 70/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
DOMENICO TRIPOLI (non socio, riconducibile alla Società)
A.S.D. SPORTLAND 2000.

La Procura Federale, con nota 1268pf10-11/GS/reg del 16 gennaio 2013 ha deferito le parti indicate in epigrafe a questa Commissione Disciplinare Territoriale per rispondere delle seguenti violazioni: il sig. Domenico Tripoli della violazione di cui all'art. 1 comma 1) C.G.S. in riferimento agli artt. 38 comma 1 e 61 comma 1 N.O.I.F. per avere sottoscritto n° 4 distinte di gara quale dirigente accompagnatore, indicando quale allenatore il sig. Zanti Massimo, non tesserato per la società A.S.D. Sportland 2000; quest'ultima società ai sensi dell'art. 4 comma 2 C.G.S. per la violazione ascritta al predetto soggetto.

Le parti deferite, debitamente convocate all'udienza dibattimentale del 19/03/2013, hanno chiesto rinvio a mezzo del proprio legale, rappresentando la necessità di attendere la decisione della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico della F.I.G.C. nel giudizio a carico dell'allenatore sig. Zanti Massimo.

Fissata altra comparizione, ancora rinviata ad istanza della Procura Federale, all'udienza odierna è soltanto comparsa la società deferita, rappresentata per delega, chiedendo preliminarmente di definire il procedimento a suo carico ai sensi dell'articolo 23 C.G.S. Non è comparso il Sig. Domenico Tripoli, né ha presentato nei termini di rito documenti e memorie difensive.

Ordinanza:

La Commissione Disciplinare Territoriale;

rilevato che prima dell'inizio del dibattimento il Sig. Costa Gaetano n.q. (A.S.D. Sportland 2000) ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'articolo 23 C.G.S. individuata nella pena base di € 240,00 (duecentoquaranta);

Visto l'art. 23, comma 1) C.G.S. secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1) possono accordarsi con la procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

Visto l'articolo 23 comma 2) C.G.S., ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata alla luce della normativa vigente, disponendone l'applicazione con ordinanza non impugnabile che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica alla A.S.D. Sportland 2000 la sanzione come da dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta Società.

Il rappresentante della Procura Federale ha inoltre concluso chiedendo l'applicazione della sanzione dell'inibizione per mesi due a carico del sig. Domenico Tripoli.

Ciò premesso ed esaminati gli atti la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che il predetto sia responsabile di quanto ascrittogli.

In particolare si evidenzia che la società Sportland 2000, in occasione di n° 5 gare del campionato provinciale esordienti 2011-2012, meglio indicate in deferimento e svoltesi tra il 09/01/2012 e il 20/02/2012, indicava quale allenatore, nelle distinte di gara a firma del non socio e dirigente accompagnatore sig. Domenico Tripoli, il sig. Zanti Massimo, non tesserato per la società in questione. Il sig. Domenico Tripoli sottoscrivendo le suddette distinte, attestava la circostanza, risultata poi non vera, della regolarità del tesseramento del tecnico, già cessato il 03/11/2010 e ripreso solo in data 10/01/2013.

Viene peraltro accertato che il Sig. Zanti Massimo, per gli stessi fatti in questione, ha patteggiato dinanzi alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico F.I.G.C. la squalifica fino al 15/09/2013, giusto quanto pubblicato sul C.U. del Settore Tecnico della F.I.G.C. n° 322 del 10/06/2013.

Le sanzioni seguono come in dispositivo.

P. Q. M.

Dispone applicarsi:

Al sig. Domenico Tripoli, non socio, riconducibile alla A.S.D. Sportland 2000, la inibizione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 punto 1 lettera h) C.G.S. per mesi uno; alla predetta società, per responsabilità oggettiva, l'ammenda di € 160,00 (centosessanta/00) determinata ex articolo 23 comma 2) C.G.S.

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento N.127/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
 A.S.D. SANTA CRISTINA
 SIG. ROMEO GIUSEPPE (Dirigente A.S.D. Santa Cristina)

La Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare, con nota 6434/139 pf 12/13 GR/mg del 12/04/2013 il sig. Romeo Giuseppe, Dirigente dell'A.S.D. Santa Cristina all'epoca dei fatti, per rispondere della violazione di cui all'art.1 comma 1 del C.G.S. per avere consentito, in data 13.6.2012, l'accesso agli Uffici della Società A.S.D. Santa Cristina del falso procuratore sportivo Bollino Salvatore, nonostante questi avesse manifestato l'interessamento per il giovane tesserato Corsi Alessandro, e per avere successivamente convocato presso la Segreteria societaria il padre del predetto calciatore sig. Corsi Rosario al quale presentava personalmente il Bollino che, nella circostanza, poneva in essere la sua premeditata azione truffaldina.

La Procura Federale ha altresì deferito la società indicata, responsabile oggettivamente per la violazione ascritta al proprio dirigente, ai sensi dell'art. 4 comma 2 C.G.S.

All'udienza dibattimentale si sono presentate le parti deferite che hanno respinto ogni addebito chiedendo il proscioglimento.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi tre a carico del sig. Romeo Giuseppe e l'ammenda di € 600,00 a carico della Società.

Ciò premesso, i fatti così come contestati con il deferimento introduttivo del presente giudizio sono pienamente provati e riscontrabili dagli atti.

Infatti, quanto addebitato, risulta oltre che dalle dichiarazioni rese dal Corsi Rosario, anche dalle dichiarazioni rese dal Cintura Giuseppe e dallo stesso Romeo Giuseppe, i quali hanno ammesso di avere fatto convocare presso i locali della segreteria della società il Corsi e lì di averlo presentato al Bollino, che si era qualificato come procuratore di calciatori (senza che detta circostanza fosse vera), inducendo così il Corsi a consegnargli del denaro in quanto gli aveva rappresentato la possibilità di un provino calcistico del figlio con una società ligure.

In ragione di quanto sopra le richieste della Procura Federale meritano accoglimento con applicazione delle sanzioni così come da dispositivo.

P.Q.M.

Si dispone l'applicazione:

Dell'inibizione per mesi due a carico del sig. Romeo Giuseppe e l'ammenda di € 400,00 (quattrocento/00) a carico dell' A.S.D. Santa Cristina.

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento N. 128/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

- 1) MAFARA FABIO Presidente della Società A.S.D. Eurocalcetto;
- 2) RANDO MARIA, Presidente della società A.S.D. Fincantieri;
- 3) MANNO ANTONINO Presidente della Società Pol. D. Calcio Sicilia
- 4) BENENATI CALUDIO, Presidente della Società A.S. Vis Palermo
- 6) RANDAZZO MARIA ANTONIETTA, Presidente della Società A.S.D. Sport V. Tommaso Natale
- 7) NAPOLI DOMENICO, Presidente della Società G.S. Don Orione
- 8) A.S.D. EUROCALCETTO
- 9) A.S.D. FINCANTIERI

- 10) POL. D. CALCIO SICILIA
- 11) U.S. DELFINI VERGINE MARIA
- 12) A.S. VIS PALERMO
- 13) A.S.D. SPORT V. TOMMASO NATALE
- 14) G.S. DON ORIONE

La Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale, con nota 6447/177 pf12/13 GR/mg del 12/04/2013, i Presidenti dell'A.S.D. Eurocalcetto, A.S.D. Fincantieri, Pol. D. Calcio Sicilia, U.S. Delfini Vergine Maria, A.S. Vis Palermo, A.S.D. Sport V. Tommaso Natale e G.S. Don Orione, tutti per la violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S. per avere organizzato provini di giovani calciatori senza aver preventivamente richiesto ed ottenuto la preventiva autorizzazione del Comitato Regionale Sicilia.

Il solo sig. Napoli Domenico, Presidente del G.S. Don Orione, per violazione dell'art.1 comma 3 C.G.S., per non avere ottemperato per due volte alla convocazione ritualmente disposta dal Collaboratore della Procura Federale dal quale doveva essere audito in ordine al presente procedimento.

La Procura ha inoltre deferito le società A.S.D. Eurocalcetto, A.S.F. Fincantieri, Pol. D. Calcio Sicilia, U.S. Delfini Vergine Maria, A.S. Vis Palermo, A.S.D. Sport V. Tommaso Natale e G.S. Don Orione, direttamente responsabili delle violazioni ascritte ai rispettivi Presidenti, ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S.

All'udienza dibattimentale, assenti tutte le altre parti deferite e regolarmente convocate, si è presentata la sola A.S.D. Fincantieri, rappresentata per delega, chiedendo preliminarmente di definire il procedimento a suo carico ai sensi dell'articolo 23 C.G.S.

Ordinanza:

La Commissione Disciplinare Territoriale;

rilevato che prima dell'inizio del dibattimento il Sig. Cali Sebastiano n.q. (A.S.D. Fincantieri e Presidente Rando Maria) ha depositato istanza di applicazione di sanzione, ai sensi dell'articolo 23 C.G.S., individuata nella pena base di € 300,00 (trecento/00) di ammenda e di trenta giorni di inibizione;

Visto l'art. 23, comma 1) C.G.S. secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1) possono accordarsi con la procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

Visto l'articolo 23 comma 2) C.G.S., ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata alla luce della normativa vigente, disponendone l'applicazione con ordinanza non impugnabile che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica alla A.S.D. Fincantieri nonché al Presidente della società, le sanzioni come da dispositivo.

Il rappresentante della Procura Federale ha inoltre concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

€ 300,00 (trecento/00) di ammenda a carico delle società A.S.D. Eurocalcetto, POL. D. Calcio Sicilia, U.S. Delfini Vergine Maria, A.S. Vis Palermo, A.S.D. Sport V. Tommaso Natale;

l'inibizione per giorni trenta a carico dei Presidenti di dette società;

€ 300,00 (trecento/00) di ammenda a carico delle società G.S. Don Orione nonché giorni quarantacinque di inibizione a carico del Presidente della società.

Ciò premesso, va rilevato che quanto contestato ai Presidenti delle società e, conseguentemente a titolo di responsabilità diretta alle rispettive società da loro rappresentate trova pieno riscontro negli atti del presente giudizio ed in particolare dalle dichiarazioni rese. I predetti presidenti hanno quasi tutti ammesso l'addebito sostenendo, a loro discolpa, di non conoscere la normativa che impone il preventivo nulla osta del Comitato.

Il solo Napoli Domenico, Presidente del G.S. Don Orione, non solo ha negato l'addebito ma, nonostante convocato due volte dal collaboratore della Procura, non si è presentato senza addurre alcuna legittima giustificazione. Ma quanto contestatogli dalla Procura trova pieno riscontro nella circostanza che nel sito web www.laquartotempo.it si pubblicizzava lo svolgimento di provini per calciatori delle classi 1995-97 in programma presso il campo sportivo della società G.S. Don Orione nel pomeriggio del 18 luglio 2011.

Pertanto meritano accoglimento le richieste della Procura Federale nei termini che seguono in dispositivo.

P.Q.M.

Si dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

€ 300,00 (trecento/00) di ammenda a carico delle società A.S.D. Eurocalcetto, POL. D. Calcio Sicilia, U.S. Delfini Vergine Maria, A.S. Vis Palermo, A.S.D. Sport V. Tommaso Natale;

l'inibizione per giorni trenta a carico dei Presidenti di dette società, sig.ri Mafara Fabio, Manno Antonino, Oliva Guido, Benenati Claudio e Randazzo Maria Antonietta.

€ 300,00 (trecento/00) di ammenda a carico della società G.S. Don Orione nonché la inibizione per giorni quarantacinque a carico del Presidente Sig. Napoli Domenico;

€ 200,00 (duecento/00) di ammenda a carico della società A.S.D. Fincantieri nonché la inibizione per giorni venti a carico del Presidente Sig.ra Maria Rando, così determinate ex articolo 23 comma 2) C.G.S.

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n. 129/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

A.S.D. C.U.S. PALERMO

Sig. CURATOLO GIANLUCA

La Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale, con nota 6558/363 pf 12-13 SS/mg del 16 aprile 2013 il sig. Curatolo Gianluca, dirigente dell'A.S.D. C.U.S. Palermo, per la violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all'art 38 comma 1 e 61 N.O.I.F. per avere, nella qualità di dirigente accompagnatore ufficiale, sottoscritto la distinta di gara dell'incontro A.D.S. Montemaggiore/A.S.D. C.U.S. Palermo del 30/09/2012 di fatto dichiarando che le persone ivi indicate fossero tutte regolarmente tesserate. Invero, l'allenatore sig. Perniciaro Andrea non è risultato tesserato per l'A.S.D. C.U.S. Palermo per la stagione sportiva 2012/2013.

La Procura Federale ha deferito, altresì, la Società indicata per responsabilità oggettiva per il fatto ascritto al proprio tesserato ai sensi dell'art. 4 comma 2 C.G.S.

All'udienza dibattimentale, assenti le parti deferite sebbene regolarmente convocate, le quali hanno, comunque, fatto pervenire note difensive, il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi del deferimento e ha chiesto l'applicazione della inibizione per mesi due a carico del sig. Curatolo Gianluca e l'ammenda di € 400,00 (quattrocento/00) a carico della Società A.S.D. C.U.S. Palermo.

Ciò premesso va rilevato che quanto contestato agli odierni deferiti risulta provato dalla documentazione in atti ed in particolare risulta accertato che alla data del 30/09/2012 il sig. Perniciaro Andrea non era tesserato per la A.S.D. CUS Palermo. La riprova di ciò emerge dalla stessa memoria depositata in atti dalla detta società, dalla quale si evince che solo in data 20/05/2013 il sig. Perniciaro Andrea ha regolarizzato la propria posizione associativa con il settore tecnico, con la conseguenza che il tesseramento si è potuto perfezionare solo dopo tale data.

In ragione dei superiori motivi devono trovare accoglimento le richieste della Procura Federale con applicazione delle relative sanzioni come da dispositivo.

P.Q.M.

Si dispone l'applicazione dell'inibizione per mesi uno (1) a carico del sig. Curatolo Gianluca e l'ammenda di € 200,00 (duecento/00) a carico dell'A.S.D. C.U.S. Palermo.

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n.130/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

SIG. RAO SALVATORE Presidente dell'A.C.D. Ciminna

SIG. CAPUANA FABIO, Presidente dell'A.D. Polisportiva Castelbuonese

A.C.D. CIMINNA

A.D. POLISPORTIVA CASTELBUONESE

La Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare, con nota 6962/680 pf 12 13 SS/mg:

a) il Presidente dell'A.C.D. Ciminna sig. Rao Salvatore per rispondere della violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. in riferimento a quanto previsto dall'art.38 comma 1 delle NOIF per avere consentito al tecnico abilitato sig. Vassallo Gaetano di svolgere la propria attività tecnica a favore dell'A.C.D. Ciminna sino alla gara Atletico Finale/Ciminna del 31/10/2012 non in costanza di tesseramento con la stessa sino al 4/11/2012 atteso che il perfezionamento del vincolo richiesto con la società di appartenenza è intervenuto in data 5/11/2012;

b) il Presidente dell'A.D. Polisportiva Castelbuonese sig. Capuana Fabio per rispondere della violazione di cui all'art.1 comma 1 C.G.S. in riferimento a quanto previsto dall'art. 38 comma 1 delle NOIF per avere consentito al tecnico abilitato sig. Vassallo Gaetano di svolgere la propria attività tecnica a favore dell'A.D. Pol. Castelbuonese a partire dal 22/12/2012 seppur non in costanza di tesseramento con la stessa, pur essendo a conoscenza che, nella medesima stagione sportiva, il tecnico risultava già tesserato per l'A.C.D. Ciminna.

La Procura Federale ha deferito, altresì, le società A.C.D. Ciminna e A.D. Pol. Castelbuonese direttamente responsabili delle violazioni ascritte ai propri Presidenti, ai sensi dell'art.4 comma 1 C.G.S..

All'udienza dibattimentale, il sig. Fabio Capuana ha chiesto il rinvio ad altra udienza non supportata da comprovate ragioni ostantive per cui assenti le parti deferite sebbene regolarmente convocate, il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni: inibizione per mesi quattro a carico dei sigg.ri Rao Salvatore, Presidente dell'A.C.D. Ciminna, e Capuana Fabio, Presidente dell'A.D. Pol. Castelbuonese; ammenda di € 300,00 a carico delle Società A.C.D. Ciminna e A.D. Pol. Castelbuonese.

Ciò premesso va rilevato che le irregolarità cui fa riferimento il deferimento introduttivo del presente giudizio sono pienamente riscontrabili in atti risultando documentalmente provato

che il sig. Vassallo Gaetano abbia svolto attività tecnica tra il 22/9/2012 ed il 4/11/2012 a favore dell'A.C.D. Ciminna non in costanza di tesseramento, poi perfezionatosi solo in data 5/11/2012.

Così come risulta provato documentalmente che egli abbia svolto attività tecnica tra il 15/12/2012 ed il 6/3/2013 a favore dell'A.D. Pol. Castelbuonese pur non essendo tesserato per la predetta società. Tale ultima circostanza è comprovata anche dalle dichiarazioni rese dal sig. Capuana Fabio Presidente dell'A.D. Pol. Castelbuonese il quale ha ammesso, nel corso dell'audizione davanti al rappresentante della Procura, di essersi avvalso della collaborazione del sig. Vassallo Gaetano, il quale andava regolarmente in campo, pur essendo a conoscenza che lo stesso fosse tesserato con l'A.C.D. Ciminna non ritenendo detta circostanza pregiudizievole al suo utilizzo.

In ragione di quanto sopra meritano accoglimento le richieste della Procura Federale sia nei confronti dei soggetti deferiti sia nei confronti della Società per responsabilità diretta nei termini che seguono in dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

al sig. Rao Salvatore ed al sig. Capuana Fabio l'inibizione di mesi due;

alle Società A.C.D. Ciminna e A.D. Pol. Castelbuonese l'ammenda di € 300,00 (trecento/00).

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Il Presidente della Commissione
Disciplinare Territoriale
Avv. Ludovico La Grutta

Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 25/06/2013

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Sandro Morgana**